REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/82 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1982

che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 1979, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati hanno comunicato il rispettivo fabbisogno di grassi del latte ; che la fornitura di questi ultimi può essere garantita sotto forma di burro o di butteroil prodotto nella Comunità e rispondente a determinati criteri qualitativi ;

considerando che le attuali disponibilità della Comunità permettono di fornire a titolo di aiuto alimentare un quantitativo di burro o di butteroil pari a 45 000 tonnellate di butteroil ; che, d'altro canto, la ripartizione dei quantitativi disponibili tra le scorte pubbliche e private varia in funzione dell'evoluzione del mercato e del fabbisogno stagionale ;

considerando che, data la situazione del mercato comunitario del burro e degli altri grassi butirrici, nonché della necessità di effettuare urgentemente talune forniture e di garantirne la regolarità, nelle condizioni economiche più favorevoli, è necessario procedere a queste forniture prelevando il burro o gli altri grassi butirrici dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento, oppure acquistando il burro o il butteroil sul mercato comunitario ;

considerando che, per poter utilizzare effettivamente l'aiuto, è opportuno prevedere il finanziamento di talune spese d'inoltro e di distribuzione ;

considerando che la fornitura deve essere realizzata al prezzo migliore ; che conviene quindi fissare una procedura di gare ; che, tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno, per motivi di rapidità, ricorrere ad una procedura di trattativa privata ;

considerando l'opportunità che le modalità per l'attuazione dei provvedimenti previsti in caso di acquisto di burro o di butteroil sul mercato siano emanate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, analogamente alle modalità da applicare in caso di utilizzazione delle scorte pubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È messo a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi specializzati, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, un quantitativo di burro o di butteroil pari a 45 000 tonnellate di butteroil.

Articolo 2

1. Il burro di cui all'articolo 1 viene acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68. Il butteroil di cui all'articolo 1 viene fabbricato con detto burro.

2. Se la situazione del mercato non consente di eseguire, conformemente al paragrafo 1, la fornitura di cui all'articolo 1, quest'ultima viene effettuata ricorrendo al burro o ai grassi butirrici disponibili sul mercato comunitario. Questa operazione viene compiuta in modo da non perturbare la normale evoluzione dei prezzi sul mercato.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 1 :

a) è oggetto di un finanziamento comunitario il valore del burro e del butteroil al porto d'imbarco o ad uno stadio corrispondente ;

b) in casi eccezionali, inoltre, possono essere oggetto di un finanziamento comunitario parziale o totale sulla base di una decisione del Consiglio presa secondo la procedura di cui all'articolo 8 :

— l'inoltro fino alla frontiera del paese di destinatione ed eventualmente fino al luogo di destinazione e

— la distribuzione, quando la merce viene distribuita tramite un organismo specializzato.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Parere reso il 20 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

Le spese di cui all'articolo 3, lettera b), sono pagate integralmente o parzialmente dalla Commissione al paese o all'organismo destinatario sotto forma di contributo forfettario, quando le modalità di attuazione con essi fissate lo prevedano.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 4 e tranne casi eccezionali per i quali è possibile ricorrere ad una procedura di trattativa privata si ricorre ad una procedura di gara per la fornitura del prodotto, ivi compresi l'imballaggio, l'etichettatura, l'inoltro al porto d'imbarco o ad uno stadio corrispondente e l'eventuale inoltro a partire da detto stadio.

Articolo 6

Le somme pattuite con l'impresa scelta devono essere versate soltanto a condizione che :

a) l'impresa soddisfi le condizioni stabilite nel bando di gara o nella trattativa privata ;

b) risulti da un'ispezione che la qualità e l'imballaggio del prodotto fornito sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili in materia.

Può essere previsto un versamento parziale anticipato di tali somme.

Articolo 7

La decisione di applicare l'articolo 2, paragrafo 2, e, in questo caso, le modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 8

I paesi e gli organismi destinatari dell'aiuto nonché i quantitativi da accordare a ciascuno di essi sono determinati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS